

## Obblighi informativi ai sensi della legge 4 agosto 2017, n.124, art.1, comma 125\*

Anno 2019

### Movimento Consumatori Sezione di Milano

DATA	Causale	Entrate	Ente Erogante	Denominazione	CF
04/02/2019	ANTICIPO PROGETTO APS – MAND. N. 2253- 446861 SOSTEGNO ATTIVITA'DELLEASSOCIAZIONI (Bando APS 2018)	20.920,00	REGIONE LOMBARDIA Tramite MOVIMENTO CONSUMATORI NUOVO COMITATO REGIONALE LOMBARDO (capofila del progetto)	MOVIMENTO CONSUMATORI SEZIONE DI MILANO	13181230155
14/03/19	SDO NOTA TUTELATI ON LINE	4.242,00	REGIONE LOMBARDIA Tramite CITTADINANZATTIVA (capofila del progetto)	MOVIMENTO CONSUMATORI SEZIONE DI MILANO	13181230155

\*"125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:

b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione ((e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria)), si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato."